



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA  
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 223 del 19/10/2015 -  
Determinazione nr. 2438 del 19/10/2015**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l.. Notifica IT 018933.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

**Esaminate le seguenti circostanze di fatto:**

- La Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l di San Vito al Tagliamento intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 24 settembre 2015;
- La notifica ha il numero IT 018933;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 15.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 630 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto Wietersdorfer & Peggauer Zement GmbH Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL – AUSTRIA, per l'operazione di recupero R1 (utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
  1. La Transervice srl, via Pontebbana, 3 – 33098 VALVASONE (PN)
  2. Agostinis Luigi & C. snc – REANA DEL ROIALE (UD)
  3. Liut Dino Autotrasporti, CODROIPO (UD)
  4. Ambiente Servizi Spa, via Clauzetto 15 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Austria;

- con nota di data 8 settembre 2015 (prot.57966), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
- l'autorità di destinazione austriaca (Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle acque), ha fatto pervenire in data 12 ottobre 2015 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 recante la medesima data;

**Tenuta presente e applicata la seguente normativa:**

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012, in base alla quale *"Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale."*
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 126/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**considerati i seguenti documenti:**

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006, espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Decreto Regionale n. 1598/AMB del 2/09/2015 (STINQ-PN(AIA/97) con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui ai punti 5.1, lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, e lettera b), punto 2 e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l, San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo, confermata con determina dirigenziale n. 3115 del 3 dicembre 2014;

**per la seguente motivazione:**

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica costituisce una sostanziale ripetizione della notifica IT 017765, scadente in data 22 febbraio 2016.

La notifica è conforme alla normativa e la prescrizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani in base alla quale *"Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale."* è al momento non operativa in quanto le argomentazioni prodotte dal notificatore sulla sostanziale indisponibilità di impianti industriali in grado di recuperare il combustibile solido secondario sono sufficientemente comprovate.

E' opportuno tuttavia stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'insussistenza dei predetti impianti industriali potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica.

Si ritiene opportuno inoltre stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società ECO SINERGIE, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto ECO SINERGIE pari a 90.000 Mg/anno;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, deve essere presa entro l'11 novembre 2015;

## **DETERMINA**

### **come segue la propria decisione:**

1. E' concesso alla ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. di San Vito al Tagliamento il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 018933** relativa al trasporto in **Austria**, presso l'impianto **Wietersdorfer & Peggauer Zement GmbH Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL** a fini di recupero (R1) di **15.000 Mg (t)** di rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti), codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 630 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido dal **15 ottobre 2015 al 14 settembre 2016**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Austriaca di destinazione;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento**

**1013/2006**, che si fondano, rispettivamente, la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e le altre sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:

- a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
- b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società ECO SINERGIE;

5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**

- a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
- b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
- c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
- d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
- e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.

6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006:**

- a. ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
- b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.

7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi:**

- a. Entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" ECO SINERGIE dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
- b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
- c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una

- inviata il giovedì consente una spedizione non prima di lunedì);
- d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
- Notificatore
  - Autorità di destinazione
  - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 19/10/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 19/10/2015 11:02:54

IMPRONTA: 2C13D024C04AB8742913BAE59D79138DD47E7376722C3A043E65CFDED67076FA  
D47E7376722C3A043E65CFDED67076FAA68D0840F78CC9659ED5E75402795194  
A68D0840F78CC9659ED5E75402795194D0BFC822B8B45DC330528B298D4C9E55  
D0BFC822B8B45DC330528B298D4C9E5501FD2E34299109E9BF185073ED746599